

## CALENDARIO FORMAZIONE 2024

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2024. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **[formazione@api.mn.it](mailto:formazione@api.mn.it)**.

# 2024 duemilaventiquattro

### ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax  
0376.221815  
E-mail: [info@api.mn.it](mailto:info@api.mn.it)  
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel.0372.458640 -Fax  
0372.38638  
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.  
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149  
del Registro Stampa  
Direttore responsabile: **Paola Daina**  
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.  
Cremona - Via G. Pedone, 20  
Cremona - Via G. Pedone, 20

# **SOMMARIO N. 09/2024**

## **SINDACALE**

- CASSAZIONE: TERMINE DEL CCNL NON PROROGABILE PER IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
- MIN.LAVORO: PROTOCOLLO ITALIA-TUNISIA SUI LAVORATORI MIGRANTI
- MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUGLI APPALTI
- CCNL: INDUSTRIA ALIMENTARE – FIRMATO L'ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL
- CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA): INCREMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI

## **PREVIDENZIALE**

- INPS: ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA
- NUOVI PRE-REQUISITI PER LA FRUIZIONE DI BENEFICI DI NATURA NORMATIVA E CONTRIBUTIVA
- INPS: DOMANDA DI CIGO ESCLUSIVAMENTE SULLA PIATTAFORMA "OMNIA IS"

## **FISCALE**

- AGENZIA ENTRATE: CERTIFICAZIONI UNICHE LAVORO AUTONOMO
- AGENZIA ENTRATE: PREMI DI PRODUTTIVITÀ – INAPPLICABILE LA DETASSAZIONE IN ASSENZA DI OBIETTIVI AZIENDALI INCREMENTALI
- AGENZIA ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE ALLE LAVORATRICI MADRI
- LE NOVITÀ SUL WELFARE AZIENDALE: INDICAZIONI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI MARZO 2024
- SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2024
- CHIUSURA DEI BILANCI 2023: OPERATIVA LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
- APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023

## **AMBIENTE**

- BANDO CONAI PER L'ECODESIGN 2024
- CIRCOLARE CONAI DI AGGIORNAMENTO SU IMBALLAGGI IN CELLULOSA RIGENERATA E IN CELLULOSA MODIFICATA CHIMICAMENTE

## **EXPORT**

- ADM: SOSPENSIONE FLESSIBILITÀ PER LE PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE

## **AUTOTRASPORTO**

- FORMAZIONE PER L'AUTOTRASPORTO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DA 5 MILIONI DI EURO
- TACHIGRAFO INTELLIGENTE: LA DG MOVE INVITA ALL'INSTALLAZIONE DELLA VERSIONE 2 DURANTE LE ISPEZIONI DI CONTROLLO
- GUIDIAMO SICURO: PUBBLICATO IL BANDO PER LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI FORMAZIONE DEI CONDUCENTI
- E-CMR: LA CAMERA APPROVA IN VIA DEFINITIVA IL DISEGNO DI LEGGE PER LA SUA INTRODUZIONE

## **AGEVOLAZIONI**

- MIN.LAVORO: FONDO PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROPEDEUTICHE ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
- OPPORTUNITÀ DI FINANZA AGEVOLATA ATTUALMENTE IN VIGORE O DI PROSSIMA EMANAZIONE

<i>Api Notizie</i>	<b>SINDACALE</b>
<i>n.09 del 11.03.2024</i>	<i>pagina 1</i>

## **CASSAZIONE: TERMINE DEL CCNL NON PROROGABILE PER IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE**

Con ordinanza n. **5485** del **1° marzo 2024**, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può avvalersi di una seconda contestazione per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione nell'ambito di una procedura disciplinare avviata in precedenza per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni.

Di conseguenza il licenziamento comminato oltre il termine dei sei giorni previsto dal CCNL è del tutto ingiustificato.

*Fonte: Corte di Cassazione*

## **MIN.LAVORO: PROTOCOLLO ITALIA-TUNISIA SUI LAVORATORI MIGRANTI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è stato **firmato il protocollo d'intesa** che dà attuazione al **Memorandum per la cooperazione nella gestione dei flussi migratori** sottoscritto a Tunisi lo scorso 20 ottobre dai Ministri degli Esteri Italiano e Tunisino.

Il protocollo è stato **sottoscritto a Tunisi il 4 marzo scorso da Paola Nicastro**, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., per conto del Ministero del Lavoro, e dal Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro tunisino e Direttore Generale facente funzioni dell'ANETI, Abdelkader Jemmali, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Formazione Professionale, Lotfi Dhiab, e dell'Ambasciatore d'Italia, Alessandro Prunas. Con esso si definisce la **collaborazione tra le agenzie dei due Ministeri per far arrivare in Italia 12.000 lavoratori tunisini in tre anni**, come previsto dal Memorandum. **Sviluppo Lavoro Italia individuerà i fabbisogni occupazionali del mercato del lavoro italiano**, in particolare delle imprese coinvolte nell'attuazione del PNRR, ANETI ricercherà e selezionerà in Tunisia i lavoratori con le qualifiche richieste.

Si ricorda che Anpal Servizi S.p.A. **dal 1° marzo 2024** ha cambiato denominazione in **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.**

*Fonte: Ministero del Lavoro*

## **MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUGLI APPALTI**

Il **Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024**, ha modificato l'articolo 29, del decreto legislativo n. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), in materia di appalti.

Le modifiche hanno riguardato:

- l'applicazione, ai lavoratori presenti nell'appalto, di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
- l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e di distacco privi dei requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

Queste le novità (**in grassetto**) apportate all'**articolo 29 - Appalto** del **Decreto legislativo 276/2003**

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,

dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

**1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.**

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. **Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.**

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

*Fonte: Gazzetta Ufficiale*

## **CCNL: INDUSTRIA ALIMENTARE – FIRMATO L'ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL**

In data 1° marzo 2024, è stato firmato l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro (**CCNL**) dell'**Industria alimentare** da parte delle sigle sindacali FAI, FLAI e UILA e di tutte le 14 Associazioni datoriali dell'industria alimentare.

Queste le novità, che dovranno essere confermate dalla lettura del testo definitivo.

- **Aumento nel quadriennio pari a 214,00 euro di trattamento economico minimo** (TEM – calcolato in base alle previsioni IPCA sull'inflazione nel prossimo triennio), alle quali si aggiungono 55,00 euro come incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR), oltre a ulteriori 11,00 euro al medesimo titolo, a partire dal mese di settembre 2027. Gli aumenti saranno **erogati secondo le seguenti tranches**:
  - 20,00 euro di TEM e 55,00 euro di IAR a partire da novembre 2023;
  - 35,00 euro di TEM a partire da settembre 2024;
  - 60,00 euro di TEM a partire da gennaio 2025;
  - 60,00 euro di TEM a partire dal gennaio 2026;
  - 39,00 euro di TEM a partire dal gennaio 2027;
  - 11,00 euro di IAR a partire da settembre 2027.

- **Flessibilità:** non si è intervenuti, come richiesto dai sindacati, sulla somministrazione durante la stagionalità né sulla disciplina degli appalti. E' stata prevista una **quota di flessibilità pari al 25% dei contratti a tempo indeterminato su base aziendale**, all'interno della quale (nel rispetto dei limiti di legge) poter ricorrere a **contratti a termine, staff leasing e somministrazione a tempo determinato**.
- **Welfare aziendale:** è stato riconosciuto un **aumento della contribuzione per il Fondo Sanitario (FASA) pari a 4€ a partire dal 1° gennaio 2025**; un aumento della contribuzione per **maternità e paternità pari a 1€ a partire dal 1° gennaio 2025**; un aumento della contribuzione pari a **0,5€ per l'Ente Bilaterale di Settore EBS a partire dal 1° gennaio 2025**; un aumento della contribuzione per **Alifond pari allo 0,3% a partire dal 1° gennaio 2025**.

*Fonte: UILA*

## **CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA): INCREMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI**

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo che definisce l'incremento dei minimi retributivi per il recupero dell'inflazione per l'anno 2023 per le lavoratrici e i lavoratori del settore legno, mobile, sughero, boschivi e forestali

In data 30 gennaio 2024 tra FederlegnoArredo, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL è stato sottoscritto il verbale di accordo per il Ccnl legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali.

L'accordo in commento definisce l'aumento contrattuale decorrente dal 1° gennaio 2024. Le Parti convengono che tale incremento viene riconosciuto con la retribuzione di febbraio 2024. Si precisa come tali aumenti vadano sommati a quelli già riconosciuti nell'anno 2023. Inoltre, nel mese di gennaio 2025 è previsto un nuovo adeguamento all'indice inflattivo del 2024. I valori dell'aumento e i nuovi minimi risultano i seguenti:

### **AUMENTI RETRIBUTIVI**

#### **Aumento dal 1° gennaio 2024**

<b>Categoria</b>	<b>Aumento dal 1° gennaio 2024</b>
AD3	172,09
AD2	168,89
AD1	162,05
AC5	155,26
AC4	145,10
AC3	134,94
AC2	134,94
AS4	134,94
AS3	129,91
AC1	124,71
AS2	124,71
AE4	120,65
AS1	120,65

<b>Categoria</b>	<b>Aumento dal 1° gennaio 2024</b>
AE3	115,62
AE2	110,58
AE1	97,93

**NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI**

<b>Categorie</b>	<b>Minimi al 31 dicembre 2023</b>	<b>Minimi dal 1° gennaio 2024</b>
AD3	2.872,45	3.044,54
AD2	2.818,22	2.987,11
AD1	2.704,78	2.866,83
AC5	2.592,29	2.747,55
AC4	2.423,62	2.568,72
AC3	2.254,82	2.389,76
AC2	2.254,82	2.389,76
AS4	2.254,82	2.389,76
AS3	2.170,96	2.300,87
AC1	2.084,81	2.209,52
AS2	2.084,81	2.209,52
AE4	2.017,57	2.138,22
AS1	2.017,57	2.138,22
AE3	1.933,34	2.048,97
AE2	1.848,59	1.959,16
AE1	1.635,92	1.733,85

Fonte: Federlegno Arredo

## INPS: ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA

L'INPS, con la [circolare n. 41 del 5 marzo 2024](#), ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all'esonero contributivo in caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà (previsto dall'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). La norma prevede, per il datore di lavoro che assume una donna disoccupata vittima di violenza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

Fonte: INPS

## NUOVI PRE-REQUISITI PER LA FRUIZIONE DI BENEFICI DI NATURA NORMATIVA E CONTRIBUTIVA

Il **Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024**, ha modificato la norma, contenuta nella Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che indica i pre-requisiti per la fruizione dei benefici di natura normativa e contributiva, introducendo, altresì, una disposizione che specifica le modalità di ripresa dei benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate. Queste le novità (**in grassetto**) apportate:

**Comma 1175 ...**, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, **all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché** di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**Comma 1175 – bis Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.**

Fonte: Gazzetta Ufficiale

## INPS: DOMANDA DI CIGO ESCLUSIVAMENTE SULLA PIATTAFORMA "OMNIA IS"

L'INPS, con il [messaggio n. 892 del 1° marzo 2024](#), comunica che, **a partire dal 2 maggio 2024**, gli attuali applicativi verranno dismessi e **la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS"**.

La nuova procedura di invio della domanda di integrazione salariale ordinaria sulla piattaforma "OMNIA IS" si accede dal sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), inserendo nella *home page*, alla funzione di ricerca testuale "Servizi per le aziende ed i consulenti".

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà". Dal sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali". Il manuale utente può essere consultato in formato pdf nella *home page* della procedura, alla voce "Documenti".

Fonte: INPS

<b>Api Notizie</b>	<b>FISCALE</b>
<b>n.09 del 11.03.2024</b>	<b>pagina 6</b>

## **AGENZIA ENTRATE: CERTIFICAZIONI UNICHE LAVORO AUTONOMO**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024](#), ha fornito i chiarimenti sul termine di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo ("professionale").

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **AGENZIA ENTRATE: PREMI DI PRODUTTIVITÀ – INAPPLICABILE LA DETASSAZIONE IN ASSENZA DI OBIETTIVI AZIENDALI INCREMENTALI**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 59/E del 5 marzo 2024](#), risponde ad un quesito in merito alla possibile applicazione della tassazione agevolata, prevista dall'articolo 1, comma 182, legge n. 208 del 2015, in assenza di obiettivi aziendali incrementali.

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **AGENZIA ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE ALLE LAVORATRICI MADRI**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 57/E del 1° marzo 2024](#), risponde ad un quesito in merito alla possibilità da parte di un datore di lavoro di riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra l'indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell'INPS, e il 100% della retribuzione mensile lorda. Se tale importo soddisfa i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **LE NOVITÀ SUL WELFARE AZIENDALE: INDICAZIONI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con la [circolare n. 5/E](#) firmata il 7 marzo 2024 dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono diffuse le prime istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2024, in materia di *welfare* aziendale ma non solo. Il documento di prassi, infatti, si occupa anche del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo, per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistico, ricettive e termali, nonché del riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Nell'ambito delle misure concernenti il *welfare* aziendale, la circolare tratta le modifiche, apportate dal decreto Anticipi, alla modalità di determinazione del *fringe benefit*, in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

Sul *welfare* aziendale (**articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024**) – in tema di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro – si precisa che, limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa; il limite è innalzato a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Con riferimento alle spese per l'affitto o per gli interessi sul mutuo, la circolare precisa che per "*prima casa*" deve intendersi l'*"abitazione principale"*, come definita per l'applicazione delle

detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) – interessi passivi per mutui – e 16 – canoni di locazione – del Tuir.

Tali spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all'articolo 12 del Tuir) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, e sono rimborsabili nei limiti normativamente previsti ancorché la parte contrattuale sia o il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, a condizione che l'immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l'abitazione principale del lavoratore ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), o 16, comma 1-*quinquies*, del Tuir.

Quanto alle "spese per l'affitto", le stesse devono intendersi come il canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell'anno.

Sempre sulle misure rientranti nel *welfare*, con riferimento alla determinazione del compenso in natura, derivante dai prestiti ai lavoratori dipendenti (**articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi**), la circolare chiarisce che, ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale (cioè il 50% della differenza tra l'ammontare degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e l'ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti. Per i prestiti a tasso variabile, il Tur è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; per i prestiti a tasso fisso, il Tur è quello vigente alla data di concessione del prestito.

In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l'ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

La circolare chiarisce, infine, che le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d'imposta 2023.

Pertanto, relativamente agli importi degli interessi, assoggettati a imposizione precedentemente all'entrata in vigore della norma, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, ha rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del *fringe benefit* erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione.

Si precisa, inoltre, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023, è effettuato, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973, un nuovo conguaglio e da ciò consegue l'obbligo di rilasciare al lavoratore cessato e trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro i termini normativamente previsti, una nuova certificazione unica contenente i dati risultanti dal conguaglio di fine anno.

Passando all'ultima misura sul *welfare*, commentata nella circolare, con riferimento alla detassazione dei premi di risultato (**articolo 1, comma 1, Bilancio 2024**) si chiarisce che, per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, viene ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d'impresa, prevista dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208(2015 (la Stabilità 2016).

E ancora, con riguardo alle novità concernenti il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali (**articolo 1, commi da 21 a 25, Bilancio 2024**), la circolare spiega che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che, nel periodo d'imposta 2023, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro e, nel calcolo del predetto limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

Come indicato dalla circolare, per procedere al recupero delle somme erogate, i sostituti d'imposta possono utilizzare l'istituto della compensazione.

Al riguardo, il documento precisa che il recupero in compensazione orizzontale, del trattamento erogato al lavoratore, deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e, a tal fine, è utilizzabile il codice tributo "1702", istituito con la risoluzione del 9 agosto 2023, n. 51/E.

Da ultimo, sulle misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (**articolo 1, commi da 126 a 130, Bilancio 2024**) la circolare spiega che, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall'Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024, compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Viene specificato che i periodi anzidetti possono essere riscattati fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi, antecedenti all'entrata in vigore della legge di bilancio 2024. Inoltre, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere, al proprio datore di lavoro, di sostenere l'onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell'onere utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e il medesimo importo è portato in deduzione dal proprio reddito di impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo; i contributi versati per conto del lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir).

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI MARZO 2024 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CERTIFICATORI DEI CREDITI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto Direttoriale del 21 febbraio 2024, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design, istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le pmi e il made in Italy. (*Mimit - Decreto Direttoriale del 21 febbraio 2024*)

### **BANDO ISI 2023**

Pubblicato il calendario completo della procedura Inail per i contributi a fondo perduto del Bando ISI 2023 per interventi per sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. (*sito Inail*)

### **SCISSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA**

Con risposta a istanza di interpello n. 53/E/2024 l'Agenzia delle entrate chiarisce che non costituisce causa di disapplicazione della norma sulla non operatività per un determinato periodo fiscale le condizioni avverse di mercato. (*Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 53/E/2024*)

### **FRODI IVA NEL SETTORE DEL COMMERCIO DEI VEICOLI**

Con la circolare n. 3/E/2024 l'Agenzia delle entrate chiarisce diversi aspetti delle novità introdotte su imposte indirette contenute nella Manovra 2024, nel c.d. Decreto Anticipi e nel c.d. Decreto salva infrazioni. In particolare, per contrastare le frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli, è stata estesa la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. (*Agenzia delle entrate, circolare n. 3/E/2024*)

*Fonte: Confimi Industria*

## **SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2024**

Il prossimo 18 marzo (il 16, scadenza naturale, cade di sabato) le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla

vidimazione dei libri sociali per il 2024. Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

- 309,87 euro per la generalità delle società
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro

Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla CCIAA (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

#### **SOGGETTI ESCLUSI**

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

#### **LIBRI PER I QUALI È OBBLIGATORIA LA VIDIMAZIONE**

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo

#### **VERSAMENTO**

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2024, anno per il quale si versa la tassa. Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale

#### **SANZIONI**

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

*Fonte: Confimi Industria*

## **CHIUSURA DEI BILANCI 2023: OPERATIVA LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI**

In vista della chiusura dei bilanci 2023, occorre ricordare l'operatività di alcune disposizioni che per gli scorsi esercizi erano state introdotte per contenere gli effetti negativi sui conti delle imprese derivanti dalla crisi pandemica.

In particolare, per il 2023 continua a operare la possibilità di sospendere gli ammortamenti in deroga alle previsioni civilistiche, mentre non è più possibile sospendere le operazioni di copertura e ricapitalizzazione nel caso in cui il risultato 2023 risulti essere in perdita e vada a intaccare il patrimonio sociale.

### **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI**

Per migliorare sotto il profilo economico i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi derivante dalla pandemia, da alcuni anni opera una disposizione che consente di ridurre o azzerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali: tale disposizione venne introdotta dall'articolo 60, comma 7-bis e ss., D.L. 104/2020 ed è stata più volte prorogata per gli esercizi successivi.

La possibilità di sospendere gli ammortamenti è stata estesa anche al bilancio 2023 a opera del D.L. 198/2022, senza riferimenti alla crisi pandemica, risultando quindi applicabile anche nel caso di difficoltà economiche dell'impresa derivanti da motivi differenti (ad esempio, conflitti internazionali ovvero costi di approvvigionamento di materie prime ed energia).

Le imprese che dovessero decidere di utilizzare tale previsione, nei fatti, rinverranno al futuro lo stanziamento a Conto economico della quota di ammortamento teoricamente imputabile al 2023 ed è richiesto lo stanziamento di una riserva nel patrimonio netto, attingendo rispettivamente:

- dall'utile dell'esercizio 2023, se capiente;
- dalle riserve disponibili già presenti nel patrimonio netto;
- dagli utili che saranno prodotti nei futuri esercizi.

Tale riserva dovrà essere mantenuta sino al completamento dell'ammortamento dei beni (e in particolar modo sino a che sarà assorbita la quota rinviata), ovvero sino al momento della loro vendita.

Per l'applicazione della deroga nel bilancio 2023, il D.L. 198/2022 non pone limitazioni e quindi parrebbe che la sospensione possa essere applicata sia da parte dei soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza, sia da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi (in modo totale o parziale) nei precedenti esercizi.

In merito alla fruibilità di tale ipotesi di sospensione, occorre effettuare delle considerazioni alla luce delle indicazioni fornite con il Principio contabile Oic 9 (le ragioni che hanno indotto la società ad applicare la deroga devono essere indicate in Nota integrativa) e occorre ponderare gli effetti sul presupposto della continuità aziendale.

Ai fini fiscali, la norma stabilisce la possibilità di dedurre comunque tale costo, anche se non stanziato a Conto economico dell'anno: l'Agenzia delle entrate ha confermato che tale deduzione (mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi) risulta facoltativa e non obbligatoria.

### **COPERTURA PERDITE**

Le perdite emerse nei bilanci, qualora di importo superiore al terzo del capitale sociale, normalmente impongono:

- quando la perdita non riduce il capitale al di sotto del minimo legale il monitoraggio della situazione nell'anno successivo, nell'attesa della riduzione della perdita. In caso negativo, i soci dovranno intervenire per la ricapitalizzazione;
- quando la perdita riduce il capitale al di sotto del minimo legale occorre intervenire per ricapitalizzare la società, trasformare la società in un tipo che non richiede una misura di capitale minimo (società di persone), ovvero, nel caso di indisponibilità dei soci alle 2 soluzioni precedenti, porre la società in liquidazione.

Negli ultimi anni, era stata prevista una disciplina derogatoria (contenuta nell'articolo 6, D.L. 23/2020) che consentiva ai soci di differire le scelte in merito a tali forme di reazione al momento di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (sino a tale momento, la società può continuare a funzionare normalmente); essa aveva riguardato, oltre il bilancio 2020, anche i successivi bilanci 2021 e 2022.

Tale disposizione non è stata prorogata e quindi non risulta applicabile al bilancio 2023, con la conseguenza che nel caso di esercizio che chiude in perdita si devono attivare le ordinarie disposizioni civilistiche per la copertura di detta perdita.

Fonte: Confimi Industria

## **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023**

Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2023.

L'iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.

Peraltro, rispetto a quanto accaduto fino al bilancio dell'esercizio 2021, anche per quest'anno non risulta confermata la possibilità di fruire del maggior termine per l'approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia da Covid-19. Ne consegue che il bilancio al 31 dicembre 2023 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.

### **TERMINE APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

L'articolo 2364, cod. civ. stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, in 2 ipotesi:

1. società obbligata alla redazione del bilancio consolidato "ovvero";
2. quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società (articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.).

Lo statuto assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell'assemblea ordinaria, in quanto l'articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ. riconosce allo stesso la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

### **SITUAZIONI CHE CONSENTONO DI GIUSTIFICARE IL MAGGIOR TERMINE DEI 180 GIORNI**

- Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.
- Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all'estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).
- Società che hanno visto la loro partecipazione a ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.
- Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articoli 2447-bis e 2447-septies, cod. civ.
- Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi Principi contabili, come l'adozione degli Ias.
- Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea.
- Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.
- Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare i SAL da parte del committente (specie per cantieri all'estero).

- Cause di forza maggiore (ad esempio furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
- Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.
- Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorzio le poste rilevanti.

L'utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea:

- non deve essere motivato da parte della società;
- dovrebbe intendersi riferito alla data di "prima convocazione" dell'assemblea, con l'effetto che l'assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
- rappresenta una mera facoltà per le società, ben potendo gli amministratori convocare l'assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (ad esempio, per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio).

Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga in caso di termine ordinario, in data 29 aprile 2024 (120 giorni dal 31 dicembre 2023), ovvero in caso di proroga del termine, entro il 28 giugno 2024 (180 giorni dal 31 dicembre 2023).

È bene rammentare, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 29 aprile 2024 (ovvero, 28 giugno 2024 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2023 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2023	
		Ordinario	Prorogato
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30 marzo 2024	29 maggio 2024
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori			
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30 marzo 2024	29 maggio 2024
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)			
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	14 aprile 2024	13 giugno 2024

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	14 aprile 2024	13 giugno 2024
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle Srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza)	21 aprile 2024	20 giugno 2024
Assemblea per l'approvazione del bilancio	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	29 aprile 2024	28 giugno 2024
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	29 maggio 2024	28 luglio 2024
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro Imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	29 maggio 2024	28 luglio 2024
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	28 febbraio 2025	28 febbraio 2025

### **L'APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO**

L'organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 30 marzo 2024; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico.

È, infatti, necessario:

- concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
- disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione.

### **L'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

L'organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l'approvazione.

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull'organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, potremmo ricordare che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l'organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell'impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;

- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l'assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l'organo amministrativo dovrà procedere a una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell'assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell'appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

<b>Spa</b>	Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto	Articolo 2369, cod. civ.
<b>Srl</b>	La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto	Articolo 2479- <i>bis</i> , cod. civ.

È opportuno infine ricordare che a seguito della conversione in legge del c.d. "Decreto milleproroghe" (D.L. 215/2023), è stata prorogata al prossimo 30 aprile 2024 la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità *on line* a prescindere dalla presenza della clausola statutaria.

*Fonte: Confimi Industria*

<i>Api Notizie</i>	<b>AMBIENTE</b>
<i>n.09 del 11.03.2024</i>	<i>pagina 15</i>

## **BANDO CONAI PER L'ECODESIGN 2024**

Informiamo che il 27 febbraio scorso è stato pubblicato il Regolamento della nuova edizione del **Bando CONAI per l'ecodesign degli imballaggi nell'economia circolare - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi**, che incentiva la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi immessi al consumo in Italia nel biennio 2022/2023.

L'iniziativa mette in palio un importo complessivo pari a **€ 600.000** di cui **5 premi speciali da € 10.000** ciascuno e **sarà possibile presentare i casi fino al 30 aprile 2024**.

E' possibile consultare la sintesi dell'iniziativa ([Clicca QUI](#)) e il Regolamento completo ([clicca QUI](#)) al cui interno sono indicati i principi generali e le modalità di partecipazione.

Per maggiori informazioni sul Bando si prega di inviare una richiesta all'indirizzo [ecotoolconai@conai.org](mailto:ecotoolconai@conai.org)

*Fonte: Confimi Industria*

## **CIRCOLARE CONAI DI AGGIORNAMENTO SU IMBALLAGGI IN CELLULOSA RIGENERATA E IN CELLULOSA MODIFICATA CHIMICAMENTE**

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni pubblichiamo la [circolare del 4 marzo 2024](#) che integra e sostituisce quella del 28 novembre 2023.

Le novità riguardano essenzialmente gli imballaggi in **"Cellulosa rigenerata" conformi alla norma armonizzata EN 13432**, sia ai fini dell'etichettatura ambientale sia ai fini del loro assoggettamento a CAC BIOPLASTICA a partire **dal 1° aprile prossimo**.

Resta invece valido quant'altro già riportato nella precedente Circolare per gli imballaggi in cellulosa modificata chimicamente e per quelli in cellulosa rigenerata non conformi alla citata norma armonizzata EN 13432.

Vi ricordiamo l'indirizzo riservato alle associazioni [infoassociazioni@conai.org](mailto:infoassociazioni@conai.org) al quale scrivere per eventuali informazioni e chiarimenti sull'argomento.

*Fonte: CONAI*

<i>Api Notizie</i>	<b>EXPORT</b>
<i>n.09 del 11.03.2024</i>	<i>pagina 16</i>

---

## **ADM: SOSPENSIONE FLESSIBILITÀ PER LE PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE**

Durante il corso del 2020, in relazione all'emergenza Covid, la Commissione europea aveva concesso alle autorità doganali dell'UE e dei paesi partner di accettare certificati di origine (EUR1 / EUR.MED e A.TR) in forma di copia, su supporto cartaceo o elettronico, richiamando il principio di flessibilità (si rimanda all'Avviso di ADM del 4 dicembre 2020).

ADM, con [Avviso del 20 febbraio 2024](#), comunica che la Commissione ha disposto la sospensione di tale flessibilità a decorrere **dal 1° maggio 2024**. **Da tale data, quindi, non potranno essere più accettate le copie (sia cartacee che elettroniche), ma solo gli originali dei certificati di origine preferenziale.**

Assumono quindi ancor più rilevanza le autorizzazioni come **Esportatore Autorizzato** o **Registrato REX**, attraverso le quali gli operatori economici possono emettere direttamente su fattura la dichiarazione di origine preferenziale, evitando di richiedere l'emissione e presentare in originale il certificato EUR1.

*Fonte: ADM*

## FORMAZIONE PER L'AUTOTRASPORTO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DA 5 MILIONI DI EURO

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.53 del 4 marzo 2024 è stato pubblicato il **decreto n.28 del 7 febbraio 2024** che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi per interventi a favore della formazione professionale delle imprese di autotrasporto.

Ricordiamo che i soggetti interessati dovranno svolgere attività formative nel periodo **compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2024** e potranno presentare la domanda nel periodo compreso **tra il 14 marzo e il 15 aprile 2024**.

Per ulteriori delucidazioni e approfondimenti rinviamo ad un'attenta lettura del decreto.

*Fonte: Gazzetta Ufficiale*

## TACHIGRAFO INTELLIGENTE: LA DG MOVE INVITA ALL'INSTALLAZIONE DELLA VERSIONE 2 DURANTE LE ISPEZIONI DI CONTROLLO

In base a quanto stabilito nel Regolamento UE 1054/2020, **entro la fine del 2024** i veicoli con massa **superiore a 3,5 tonnellate** che installano un tachigrafo analogico o digitale non smart impegnati nel trasporto internazionale dovranno sostituirlo con un tachigrafo intelligente. Per quanto riguarda, invece, i veicoli attualmente dotati di tachigrafo intelligente versione 1 che operano in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, il termine ultimo per l'aggiornamento è il **18 agosto 2025**.

La DG Move, ovvero la Direzione generale della Mobilità e dei trasporti è una direzione generale della Commissione europea responsabile dei trasporti all'interno dell'Unione europea, ha informato gli Stati membri attraverso una lettera in cui esorta gli operatori ad anticiparsi in questi adempimenti e approfittando delle regolari ispezioni previste sui tachigrafi.

"Il tachigrafo deve essere sottoposto a un'ispezione regolare almeno ogni due anni. Se tale ispezione fosse utilizzata per sostituire il tachigrafo esistente con un tachigrafo intelligente versione 2, quasi l'80% dei veicoli non avrebbe bisogno di pianificare una visita aggiuntiva presso un'officina al solo scopo di sostituire il proprio tachigrafo".

Per questo motivo, la DG MOVE esorta gli Stati membri a sensibilizzare gli installatori e le officine in merito alle prossime scadenze e gli operatori in modo tale che durante la sostituzione del tachigrafo nei veicoli interessati avvenga l'ispezione stessa.

In virtù di ciò e onde evitare possibili ritardi per mancanza di componentistica o sovraccarico di lavoro delle officine specializzate, si consiglia di iniziare a programmare la sostituzione del tachigrafo già da subito e non esclusivamente a ridosso della fine dell'anno.

*Fonte: Direzione generale della Mobilità e dei trasporti*

## GUIDIAMO SICURO: PUBBLICATO IL BANDO PER LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI FORMAZIONE DEI CONDUCENTI

Il Comitato Centrale dell'Albo con la collaborazione di RAM SpA (società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha deciso di realizzare una seconda edizione della Campagna di formazione "Guidiamo Sicuro" per le annualità 2024 - 2025. Il progetto avrà una durata di **24 mesi** e consisterà nella formazione teorica e pratica di **1.800 conducenti** appartenenti alle imprese regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Autotrasporto. La Campagna di formazione ha l'obiettivo di perfezionare le competenze e le conoscenze dei conducenti rispetto a modalità di guida sicure ed ecosostenibili, nonché diffondere le migliori tecniche di guida in modo da determinare minori consumi, una corretta manutenzione del veicolo, maggiore sicurezza stradale e conseguente sostenibilità ambientale.

La Campagna di formazione prevede lo svolgimento di sessioni formative attinenti alle seguenti materie:

- **Guida sicura:** nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l'obiettivo di adottare comportamenti di guida corretti nonché di imparare a riconoscere e prevenire le situazioni di pericolo;
- **Guida ecosostenibile:** nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l'obiettivo di acquisire uno stile di guida che consenta di risparmiare carburante e diminuire l'usura del veicolo.

Ciascuna sessione (Guida sicura e Guida ecosostenibile) è, a sua volta, suddivisa in due fasi:

1. formazione teorica, svolta in modalità e-learning attraverso 1 modulo formativo della durata di circa 3 ore, sarà svolta attraverso apposita piattaforma informatica alla quale sarà possibile accedere a partire dal mese di giugno secondo i termini e le modalità che saranno pubblicati con congruo anticipo sui siti web di RAM e dell'Albo;
2. formazione pratica, che sarà svolta mediante simulatore di guida di livello tecnologico avanzato con l'assistenza di istruttori esperti e della durata complessiva di circa 4 ore.

Le imprese potranno presentare domanda tramite apposita piattaforma (le cui modalità di accesso e funzionamento saranno pubblicate all'indirizzo web [www.ramspa.it](http://www.ramspa.it)), entro il 2 aprile 2024, dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente o da un procuratore generale o speciale (in tal caso deve essere prodotta la procura) e inviata tramite la medesima piattaforma a partire **dalle ore 12:00 di lunedì 15 aprile 2024 fino alle ore 12:00 di lunedì 15 luglio 2024**. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del [Bando GuidiAmo Sicuro](#)

*Fonte: RAM SpA - società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **E-CMR: LA CAMERA APPROVA IN VIA DEFINITIVA IL DISEGNO DI LEGGE PER LA SUA INTRODUZIONE**

La Camera dei deputati, dopo il passaggio avvenuto in Senato, ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla Ratifica ed esecuzione dell'Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (e-CMR), pattuito a Ginevra il 20 febbraio 2008.

La digitalizzazione della CMR rappresenta un passaggio molto importante nel settore dell'autotrasporto merci perché permetterà di snellire di molto le procedure di controllo. Da questo punto di vista, infatti, l'e-CMR contiene le stesse informazioni della sua versione cartacea e rende più efficiente i vari step della catena logistica, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Come indicato anche nel documento della Camera la lettera di vettura viene "emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione del contratto di trasporto, tramite una trasmissione elettronica", che contiene informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzate "tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati".

Con la sua digitalizzazione la CMR potrà essere compilata e resa disponibile sui dispositivi mobili dell'autista per la registrazione dell'ora e del luogo di partenza/arrivo e può contenere eventuali note sullo stato del carico, inclusi anche allegati come foto e documentazione, mentre la firma per la presa o l'avvenuta consegna della merce sarà digitalizzata.

*Fonte: Camera dei Deputati*

<b>Api Notizie</b>	<b>AGEVOLAZIONI</b>
<b>n.09 del 11.03.2024</b>	<b>pagina 19</b>

## **MIN.LAVORO: FONDO PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROPEDEUTICHE ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella **Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 Marzo 2024**, il [Decreto 18 gennaio 2024](#) con l'individuazione delle misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere», e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle Regioni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

## **OPPORTUNITA' DI FINANZA AGEVOLATA ATTUALMENTE IN VIGORE O DI PROSSIMA EMANAZIONE**

La nostra Associazione ha predisposto uno **Sportello Speciale Finanza Agevolata** che riepiloga le principali normative valide sul territorio nazionale relative agli incentivi per nuovi investimenti, R&S, transizione digitale ed export.

Il 26 febbraio è stato approvato in CdM il nuovo piano **Transizione 5.0** che può risultare particolarmente interessante sia per chi deve acquistare nuovi beni strumentali, sia per i produttori di macchinari.

In attesa di pubblicazione del decreto attuativo e delle successive circolari, è opportuno anticiparvi che si tratterà di un piano che andrà a finanziare le stesse tipologie di investimenti 4.0 (impianti, macchinari, sistemi di controllo) che però dovranno portare anche un **risparmio energetico all'azienda**, pari ad almeno il 3% dei consumi totali o ad almeno il 5% di uno specifico processo produttivo. Il beneficio dovrebbe avere, **per investimenti fino a 2,5 milioni di euro**, una maggiorazione rispetto alla 4.0 "classica"; **il beneficio sarà pari al 35%, 40% o 45% del valore del bene**, in base al risparmio energetico ottenuto (3%, 6%, oppure >10%). Rimane la possibilità di effettuare investimenti anche oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, con percentuali di beneficio che man mano diminuiscono all'aumentare del volume degli investimenti.

**Sarà necessario affiancare investimenti per autoproduzione e autoconsumo di energia**, inclusi i sistemi di accumulo ed esclusi i sistemi a biomasse, per importi almeno pari a euro 40.000. Sarà necessario redigere **due perizie**, una prima dell'investimento e una successiva, per verificare sia le caratteristiche 4.0 dei beni, sia l'effettivo risparmio energetico. Non sono stati ancora indicati i soggetti abilitati a rilasciare tali certificazioni né altre informazioni sulla nuova procedura.

Il provvedimento dovrebbe essere valido per investimenti effettuati dal 01/01/2024 ed entro il 31/12/2025, data entro la quale si dovrà ottenere la certificazione finale e si dovrà anche iniziare ad utilizzare il credito di imposta, anche se solo parzialmente.

Nota molto importante: **sarà necessario prenotare le risorse**: risulta strategico, una volta che sarà definita la procedura, attivarsi velocemente.

**Rimane comunque attivo il precedente piano Transizione 4.0** che incentiva gli investimenti in impianti, macchinari e sistemi di controllo 4.0 che prevede un credito di imposta in 3 quote annuali, la prima utilizzabile a partire dall'anno di interconnessione del bene, con le seguenti aliquote:

- Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 20%
- Per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro: 10%
- Per investimenti da 10 a 20 milioni di euro: 5%
- Per investimenti oltre 20 milioni di euro: non sono previsti incentivi
- Cumulabile con Nuova Sabatini 4.0 o altri strumenti agevolativi (bandi SIMEST, bandi regionali)

[Prenota lo sportello individuale.](#)

Per qualsiasi necessità di approfondimento sui provvedimenti indicati vi invitiamo a contattare i nostri referenti:

- Alessandra Tassini - [economico@api.mn.it](mailto:economico@api.mn.it)